

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 432: **Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale.**

(In G.U. 23 agosto 1996, n. 197, suppl. ord; in B.U. 7 gennaio 1997, n. 1, suppl. n. 1)

**Art. 1. - Autonomia impositiva - ..... 1)**

**Art. 2. - Tributi riscossi fuori del territorio provinciale - ..... 2)**

**Art. 3. - Modalità di erogazione dei fondi - ..... 3)**

**Art. 4. - Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province - ..... 4)**

**Art. 5. - Quota variabile e coordinamento tra finanza statale e finanza tra le province autonome - ..... 5)**

**Art. 6. - Coordinamento tra finanza statale e finanza della regione - .... 6)**

**Art. 7. - Leggi di settore - ..... 7)**

**Art. 8. - Norma transitoria - 1.** Le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1° gennaio 1996. A decorrere dalla

1) Integra il comma 1 e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

2) Inserisce il comma 6-bis all'art. 6 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

3) Sostituisce il comma 2 e aggiunge il comma 4-bis all'art. 8 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

4) Sostituisce l'art. 9 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

5) Sostituisce l'art. 10 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

6) Inserisce l'art. 10-bis nel D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

7) Sostituisce l'art. 12 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le provincie le riserve all'erario già disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1996. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall'art. 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all'esercizio 1996. Nella definizione di cui all'art. 10-bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa già assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali:

- a) gli ammontari delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale;
- b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6;
- c) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualità, decorrenti dal 1996;

4. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto,

trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1997.

5. Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del comma 6-bis dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotto dall'art. 2 del presente decreto, sono attribuiti alle province con decorrenza dall'anno successivo al termine fissato ai sensi del comma 3, lettera *d*).

6. Per la definizione dell'accordo per la determinazione della quota variabile per l'esercizio 1992, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalità fissate dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto.

7. L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1996, n. 268, è definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto accordo ricomprende anche le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto.



